

## FAQ – 02/12/2024

1. In riferimento alla Scheda azione 0 dell'Avviso 24AP si richiede di precisare se ciascun progetto dovrà obbligatoriamente prevedere 3 corsi (così come indicato alla sezione "Descrizione dell'Azione") o se invece sia possibile seguire quanto indicato nei "Vincoli di progettazione" dove si afferma che la proposta potrà articolarsi in 1 o più corsi.

R.1 Sì, l'indicazione da seguire è quella contenuta nei "Vincoli di progettazione" che rappresentano gli elementi cogenti della progettazione.

Si precisa che, per mero errore materiale nel campo "Descrizione dell'azione" si è fatto riferimento al numero di corsi anziché al numero di ore di formazione, la corretta formulazione avrebbe infatti dovuto prevedere "Ciascun progetto dovrà prevedere almeno 300 ore di formazione professionale rivolta ai detenuti ed un intervento formativo rivolto agli operatori."

## FAQ – 12/12/2024

2. Scheda azione 1 (FSE.43409.24AP.1, relativa a "Percorsi per cittadini stranieri di orientamento, formazione, inclusione lavorativa integrati con misure di sostegno") si richiede:

a) se il riferimento per la conduzione delle azioni corsuali (al minimo 6, due più quattro) per le quali è prevista la certificazione di qualifiche o di competenze debba essere esclusivamente il repertorio regionale dei profili professionali oppure se possano essere previsti profili di professioni regolamentate non presenti oppure profili di altri repertori nazionali e/o di altre regioni.

R.2.a La formazione può prendere a riferimento i profili del repertorio regionale della Valle d'Aosta oppure essere riferita ad attività regolamentate o a profili di figure professionali regolamentate. Se riferita ad attività o figure regolamentate sarà ammessa la formazione prendendo a riferimento come monteore minimo

lo standard di durata previsto dalla specifica regolamentazione, anche in deroga ai limiti di durata posti dalla scheda. I corsi di durata inferiore a 500 ore saranno conteggiati per assolvere il requisito di progettazione di avere *“almeno 4 corsi di formazione, della durata compresa fra 100 e 250 ore”*.

Si precisa inoltre che, allo scopo di comporre i “percorsi tipo” di orientamento, formazione e inclusione lavorativa, il proponente può prevedere azioni formative diverse ed aggiuntive rispetto alle attività obbligatorie elencate nella scheda azione alla voce “Vincoli di progettazione/attuazione”.

**b) se i 40 stages previsti debbano essere intesi come extra-curricolari oppure come parti dei percorsi di cui al punto a) oppure ancora come componenti di altri corsi comprendenti moduli di sicurezza, di rinforzo linguistico e/o rivolti ad altri obiettivi di apprendimento e/o di arricchimento curricolare.**

**R.2.b** Sì, trattasi di stages curricolari da prevedere quale componente dei 6 corsi di formazione obbligatoriamente richiesti dalla scheda azione e/o di eventuali corsi aggiuntivi previsti dal proponente, ivi compresi dunque i corsi di formazione comprendenti moduli di sicurezza, di rinforzo linguistico e/o rivolti ad altri obiettivi di apprendimento e/o di arricchimento curricolare.

**c) se i 40 stages indicati nella scheda azione rappresentano attività curricolare all'interno di uno specifico percorso formativo, quale deve essere indicativamente il dimensionamento dell'attività e la proporzione fra attività d'aula e di stage (considerando i vincoli del complessivo budget a disposizione)**

**R.2.c** La scheda azione non pone alcun vincolo di durata per quanto riguarda i 40 stages richiesti, non vi sono quindi limiti di dimensionamento e proporzione tra attività d'aula e attività di stage.

**d) se anche per quest'ultima attività è previsto un numero minimo di 6 partecipanti e/o se esiste un numero massimo di partecipanti, tenuto conto della necessità di raggiungere almeno i 40 beneficiari indicati**

**R.2.d** Sì, tutti i corsi di formazione professionale previsti nell'ambito della scheda FSE.43409.24AP.1 devono essere rivolti ad un numero minimo di 6 allievi.

Per quanto attiene al numero massimo di partecipanti si richiama quanto previsto all'art. 70, comma 2 delle Direttive che fissa in 25 il numero massimo di partecipanti per corso.

**3. In riferimento alla Scheda azione 4 (FSE.43408.24AP.4), alla voce “Promozione della sostenibilità ambientale” si fa esplicito riferimento alla valorizzazione di iniziative che presentino azioni innovative in materia di sostenibilità ambientale, connesse alla figura dell’operatore amministrativo-segretariale. Non richiedendo la scheda la formazione della specifica figura dell’operatore amministrativo-segretariale, si chiede se tale riferimento sia da considerare cogente.**

**R.3.** In relazione ai punteggi connessi alla “Promozione della sostenibilità ambientale”, si conferma che verranno valutati con punteggio che va da 0 a 2 punti le iniziative che presentino azioni innovative in materia di sostenibilità ambientale, indipendentemente dalla figura professionale di riferimento. Con PD 368/2024 si è infatti provveduto a modificare la dicitura che era frutto di mero errore materiale.

La formulazione corretta e approvata prevede per il punto “Promozione e sostenibilità ambientale” della scheda con codice FSE.43408.24AP.4: “I progetti devono contribuire al rispetto della politica dell’Unione in materia ambientale. Su questo principio, i progetti verranno valutati con un punteggio che va da 0 a 2 punti, in particolare saranno valorizzate iniziative che presentino rilevanti specificità in materia di sostenibilità ambientale.”

**4. Si richiede se, nel caso di attività corsuali svolte secondo la modalità dell'impresa formativa (Avviso art.6.a):**

**a) si configuri come delega il ricorso ad impresa esterna e pertanto sia da inserire nel formulario SISPREG nella proposta progettuale.**

**R.4.a** Sì, si configura come delega e come tale va inserita nella proposta progettuale nell'apposito campo previsto dal formulario SISPREG come previsto dall'art.52 delle Direttive.

**b) sia possibile per le stesse agenzie formative proponenti essere esse stesse considerate come imprese formative, inserendo**

## opportunamente i beneficiari all'interno di processi aziendali coerenti con i profili presi a riferimento

**R.4.b** L'impresa formativa deve di norma essere rappresentata da soggetto terzo diverso dal proponente il progetto. Solo in casi del tutto eccezionali e debitamente motivati (estrema specializzazione dell'attività, assenza sul territorio regionale di imprese operanti nel settore e disponibili, ...) è ammessa l'individuazione del proponente quale impresa formativa

**c)** sia possibile, nel caso di progetto svolto da un raggruppamento operativo, far svolgere tale attività da altri enti facenti parti dello stesso e, nel caso, come si configuri tale attività (analogamente come delega?)

**R.4.c** L'attività dell'impresa formativa deve di norma essere svolta da soggetto terzo diverso dal proponente il progetto anche nel caso in cui questo sia rappresentato da un raggruppamento. Solo in casi del tutto eccezionali e debitamente motivati (estrema specializzazione dell'attività, assenza sul territorio regionale di imprese operanti nel settore e disponibili, ...) è ammessa l'individuazione di componenti il raggruppamento quale impresa formativa. L'attività non si configura dunque come delega nella misura in cui ricorra una delle condizioni di cui all'art. 51, comma 3 delle Direttive.